

## **I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO**

Provvedimento n. 28356

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 settembre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, *Linee guida sanzioni*);

VISTO il proprio provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015, di chiusura dell'istruttoria I780, con il quale l'Autorità ha accertato che le società General Beton Triveneta S.p.A. (di seguito anche GBT), SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. hanno posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale avente per oggetto il coordinamento del comportamento commerciale di vendita del calcestruzzo nel mercato rilevante costituito dall'area geografica Venezia Mare. Per GBT la durata dell'infrazione è stata accertata dal 17 giugno 2010 al 20 giugno 2013;

VISTA la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 487.114 euro, irrogata a carico della società GBT per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5257 del 27 agosto 2020 con cui è stato accolto in parte il ricorso in appello presentato da GBT e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado (TAR del Lazio, Sez. I, n. 12417/2017) ha disposto che "*l'Autorità dovrà procedere alla riduzione del 15% della sanzione irrogata*", così che spetta all'Autorità la quantificazione in concreto dell'importo della medesima, in conformità alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, in merito all'applicazione del principio di proporzionalità che la Corte costituzionale ha esteso alle sanzioni amministrative punitive (sent. n. 112/2019), nonché alla valutazione complessiva della situazione economica del settore e delle condizioni economiche di GBT, in attuazione del paragrafo 34 delle *Linee guida sanzioni*, che ammette motivate deroghe all'applicazione dei principi in esse individuati, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, tenendo conto delle motivazioni sopra evidenziate, ha individuato una riduzione del 15% della sanzione originariamente irrogata nei confronti di GBT e che tale criterio risulta puntuale, oggettivo e di applicazione automatica e non lascia alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza all'indicata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e al criterio ivi enucleato, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 nei confronti della parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri indicati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5257 del 27 agosto 2020, l'ammontare della sanzione originariamente irrogata alla società General Beton Triveneta S.p.A., pari a 487.114 euro, è ridotto di una percentuale del 15%. L'ammontare finale della sanzione irrogata a General Beton Triveneta S.p.A. risulta, quindi, pari a 414.047 (quattrocentoquattordicimilaquarantasette) e uro;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società General Beton Triveneta S.p.A. per l'infrazione alla stessa ascritta con il provvedimento dell'Autorità n. 25801 del 22 dicembre 2015, è quantificata nella misura di 414.047 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*